



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI

IN LINGUE ESTERE "V. BACHELET"

Via Mons. Ruggero Bovelli, 7/13 - 44121 FERRARA
TEL. 0532/209346-203266; FAX. 0532/202365 - www.itbacheletferrara.edu.it
e-mail: fetd08000q@istruzione.it fetd08000q@pec.istruzione.it
Cod. Meccanografico FETD08000Q – Cod. Fiscale 93076260384



Protocollo: vedi segnature

Ferrara, 24 marzo 2022

REGOLAMENTO SU COLLOQUI, ESAMI INTEGRATIVI E ESAMI DI IDONEITÀ.

Premessa

Il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro è disciplinato dalla normativa in vigore che prevede distinti strumenti, utilizzabili in situazioni differenti: il colloquio, gli esami integrativi e gli esami di idoneità.

TITOLO. 1 Colloquio

Riferimenti normativi

Art. 5 del DPR n. 323/1999, Art. 4 del D.M. n. 5 del 08/02/2021

Art. 1 Definizione

Gli studenti promossi al termine del primo anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, a norma dell'art. 4 del D.M. n. 5 del 08/02/2021, **non sostengono le prove integrative** di cui all'art. 192 del DLgs n.297/1994 **ma un "colloquio** presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza".

L'esito del colloquio non è pregiudizievole per l'ammissione; le carenze, eventualmente riscontrate, dovranno essere colmate nel corso dell'anno scolastico mediante la progettazione di specifici interventi didattici integrativi del Consiglio della classe in cui l'alunno sarà inserito.

Art. 2 Presentazione della domanda

Gli alunni che desiderano essere ammessi al secondo anno di un corso di studi dell'ITE "V. Bachelet" devono presentare apposita domanda alla Dirigente Scolastica entro il 15 giugno, allegando il nulla osta della scuola di provenienza e copia della pagella della classe prima, o analogo documento valutativo (es. stampa dei risultati del primo trimestre/quadrimestre, estratti dal registro elettronico).

Le domande degli studenti con sospensione del giudizio saranno accolte con riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione attestante il superamento della verifica del debito formativo. Pertanto, il colloquio e l'iscrizione saranno possibili solo nel caso di promozione nella scuola di provenienza.

Art. 3 Procedura

1. Le domande verranno valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, la Dirigente Scolastica (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. Conosciute le materie, i candidati potranno ritirare copie dei programmi presso la segreteria alunni.
3. Una Commissione, costituita da almeno tre docenti appartenenti al Consiglio della classe nella quale lo studente verrà inserito, è delegata ad accertare la preparazione su tali materie e ad indicare eventuali specifici interventi di recupero da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.
4. Del colloquio sarà redatto verbale e il risultato di tale accertamento sarà comunicato alla famiglia.
5. Indipendentemente da specifiche richieste, lo studente/ssa verrà inserito/a nella seconda meno numerosa.

TITOLO. 2 Esami Integrativi

Riferimenti normativi

Art. 192 Dlgs n.297/1994, art. 24 O.M. n. 90/2001, art. 4 del D.M. n. 5 del 08/02/2021. Si precisa che l'annuale ordinanza su Scrutini ed Esami può disporre elementi innovativi alla disciplina degli esami integrativi e laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da questo documento regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni confliggenti.

Art. 4 Definizione

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.

Possono sostenere gli esami integrativi:

- a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Gli studenti ammessi alle classi successive alla seconda, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti sulla base del presente regolamento, considerati gli spazi di autonomia previsti dal D.P.R. 275/99 e la

normativa in vigore, a sostenere esami integrativi sui programmi o parte dei programmi delle discipline non presenti nel piano di studi della scuola di provenienza relativi a tutti gli anni già frequentati (es.: i programmi sono quelli relativi alla prima e alla seconda classe se ci si candida per la terza classe).

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Gli esami integrativi consistono in una prova scritta e un colloquio per le materie che prevedono un voto per lo scritto e uno per l'orale, e in un colloquio per le materie che prevedono il solo voto per l'orale.

Art. 5 Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione agli esami integrativi deve essere presentata **entro il 15 giugno** dell'anno di riferimento alla Dirigente Scolastica su modello apposito, corredata della ricevuta del versamento della tassa erariale d'esame dell'importo di **euro 12,09** da versare, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. Alla stessa va allegato il nulla osta della scuola di provenienza e apposita documentazione riguardo ai piani di studio seguiti nell'Istituto di provenienza nonché copia delle pagelle degli anni precedenti, o analogo documento valutativo (es stampa dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).
2. La domanda di passaggio degli alunni su cui pende il giudizio sospeso per l'assegnazione di debiti formativi dovrà essere presentata nei termini suddetti e sarà accettata con riserva, poiché gli stessi dovranno in via preliminare sostenere le verifiche per il recupero del debito presso la scuola di provenienza. La presentazione di documentazione attestante il superamento della verifica del debito formativo realizzerà lo scioglimento della riserva.
3. Nel caso di mancata promozione alla classe successiva, la domanda può restare valida, ma si intende accolta per l'accesso alla classe precedente. Ciò deve risultare oggetto di integrazione della domanda originaria, ulteriormente sottoscritta dal richiedente.

Art. 6 Valutazione delle domande

1. Le domande verranno valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, la Dirigente nomina la Commissione d'esame che provvede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio e stabilisce le discipline o parti di discipline da integrare nonché la tipologia delle prove (scritta, orale, pratica).
3. A seguito di questa valutazione la DS potrà ammettere tali studenti a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
4. La segreteria alunni avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera, l'ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.
5. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

Art. 7 Sessione di esame

1. La Dirigente Scolastica, sentito il Collegio dei docenti del mese di giugno, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati tramite il sito istituzionale in tempo utile per garantire loro l'adeguata conoscenza. Gli studenti devono sostenere le prove nel giorno e nell'ora indicati. L'assenza alle prove comporta automaticamente la non ammissione alla classe richiesta.
Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza, gli studenti con giudizio sospeso lo presenteranno dopo gli scrutini finali.
A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri indirizzi di studio il nulla osta formale sarà rilasciato solo dopo notizia dell'esito dello scrutinio delle prove di verifica dei debiti formativi, anche se i genitori possono farne domanda con riserva.
2. Gli esami si svolgono nel mese di settembre in un'unica sessione speciale che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.
3. I candidati sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza di fronte alla Commissione per gli esami integrativi, costituita da docenti della classe cui il candidato aspira, in modo da rappresentare tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami. Il numero dei commissari non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). Gli stessi provvedono alla visione del materiale presentato dai candidati e alla preparazione, correzione e valutazione delle verifiche d'esame con l'utilizzo delle apposite griglie di istituto.

Tutte le prove d'esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione.

4. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Art. 8 Rinuncia. Sessione suppletiva

1. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
2. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.
3. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono darne immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa prevedere ulteriori date. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.

Art. 9 Esito

1. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha riportato voto non inferiore a sei decimi in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

TITOLO 3 Esami di idoneità

Riferimenti normativi

O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 18-19-20, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.Lgs n. 297/1994 Artt. 192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352), D.M. n. 5 del 08/02/2021 art. 4. Si precisa che l'annuale ordinanza su Scrutini ed Esami può disporre elementi innovativi alla disciplina degli esami integrativi e laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da questo documento regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni confliggenti

Art. 10 Definizione

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

Art. 11 Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione agli esami di idoneità deve essere presentata **entro il 30 aprile** alla Dirigente Scolastica su modello apposito, allegando alla stessa la ricevuta del versamento della tassa erariale d'esame dell'importo di **euro 12,09** da versare, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, e i programmi integrali delle materie su cui il candidato deve sostenere l'esame debitamente datati e controfirmati.
2. Alla domanda va allegato, a seconda dei casi prima elencati, il titolo di studio (licenza media o diploma) nonché le pagelle degli anni precedenti.

Art. 12 Requisiti di ammissione

Per l'accesso agli esami di idoneità è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (esempio: lo studente che ha frequentato la classe seconda e ottenga la promozione alla classe terza, può presentarsi agli esami di idoneità alla quarta qualora siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma di terza media).

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994.

Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo.

Art. 13 Prove d'esame

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo, consistono in una prova scritta, e un colloquio per tutte le materie che prevedono un voto per lo scritto e uno per l'orale, in un colloquio per tutte le materie che prevedono il solo voto per l'orale e in una prova pratica, ove prevista.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. Gli esami sono volti ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

Art. 14 Valutazione delle domande

1. Le domande di ammissione vengono valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, la Dirigente nomina la Commissione d'esame formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti (art. 198 comma 1 del D.Lgs 297/1994) che, alla luce della normativa vigente, provvede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricula e all'individuazione delle discipline oggetto d'esame e della tipologia delle prove (scritta, orale, pratica). La commissione esaminatrice poi provvederà alla preparazione, correzione e valutazione delle verifiche d'esame con l'utilizzo delle apposite griglie di istituto.
3. A seguito di questa valutazione la DS potrà ammettere tali studenti a sostenere gli esami di idoneità.
4. La segreteria alunni avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera, l'ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.

5. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

Art. 15 Sessione d'esame

La Dirigente Scolastica, sentito il Collegio dei docenti del mese di giugno, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempo utile per garantire loro l'adeguata conoscenza, mediante pubblicazione sul sito dell'istituto. I candidati devono sostenere le prove nel giorno e nell'ora indicati, l'assenza alle prove comporta automaticamente la non ammissione alla classe richiesta.

1. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione passa alla valutazione finale che viene effettuata nel corso dello scrutinio.
2. Di tutte le operazioni d'esame è redatto apposito verbale.

Art. 16 Esito

Per superare l'esame il candidato deve conseguire una valutazione minima di 6/10 in ciascuna disciplina. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

TITOLO 5. Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni

Art. 19 Nulla osta

1. L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Dirigente del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25).
2. Ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate (C.M. 45/2006 e succ. mod. e integr.).

Art. 20 Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

Art. 21 Esame preliminare dei candidati esterni all'Esame di Stato

1. Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).
2. L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.
3. L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di Stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5^a, 4^a, 3^a).

Art. 22 Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

1. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del Consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.Lgs n. 297/94 art.192 comma 4).
2. Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.Lgs. n.297/94 art.316 comma 1).
3. La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 20 agosto.

Art. 23 Norma di chiusura

Eventuali casi non esplicitamente disciplinati dal presente regolamento vengono valutati e definiti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e del presente regolamento.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Emilia Dimitri